

C12106 - F2I SGR/INFRACOM ITALIA

Provvedimento n. 26741

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società F2i SGR S.p.A., pervenuta in data 18 luglio 2017;

VISTE le informazioni integrative della società F2i SGR S.p.A., pervenute in data 7 agosto 2017;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 7 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i SGR S.p.A. (di seguito, "F2i" o "Parte comunicante") è una società di gestione del risparmio che gestisce due fondi di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominati F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, Primo Fondo) e F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture (di seguito, Secondo Fondo). L'oggetto sociale di F2i comprende i servizi di gestione collettiva del risparmio realizzati mediante la gestione di fondi di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso. La strategia di investimento dei due fondi gestiti è caratterizzata dalla preferenza per progetti di lungo periodo, con un ruolo di rilievo nella *governance* di imprese attive principalmente in Italia nei maggiori settori infrastrutturali: generazione di energia elettrica; distribuzione di gas; gestione aeroportuale; progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e Pubbliche Amministrazioni; fornitura di prestazioni socio-sanitarie e ospedaliere; gestione del servizio idrico integrato.

2. F2i è interamente partecipata da investitori istituzionali, nessuno dei quali controlla da solo o congiuntamente ad altri la società. I primi tre soci (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e Unicredit) detengono ciascuno il 14,01% del capitale sociale¹. Nel 2016 F2i ha realizzato in Italia un fatturato pari a [1-2]² miliardi di euro.

3. Infracom Italia S.p.A. (di seguito, Infracom) è la società destinata al cambio di assetto proprietario nell'ambito dell'operazione di concentrazione in oggetto (di seguito, Operazione). È una società che opera principalmente sul mercato italiano, con una presenza maggiormente consolidata nelle aree dell'Italia settentrionale, con offerte di servizi destinati al segmento della clientela affari. La società ha per oggetto le attività di sviluppo, di realizzazione e di commercializzazione di prodotti e servizi di informatica, telematica e telecomunicazioni nonché la realizzazione, installazione e gestione di infrastrutture e reti di telecomunicazioni. In sostanza, Infracom svolge tre tipologie di attività economica:

i. servizi di *data center* e *cloud computing*, nell'ambito del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT);

ii. servizi di telecomunicazioni, sia all'ingrosso sia al dettaglio;

iii. offerta di programmi applicativi per l'Enterprise *resource planning*.

4. Infracom è una società attualmente controllata da Abertis Infraestructuras S.A., tramite Serenissima Partecipazione S.p.A. che detiene il 94,13% del capitale di Infracom. Nel 2016, la società *target* ha conseguito ricavi per [30-100] milioni di euro in Italia.

5. MC-Link S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, attiva nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e digitali che fornisce servizi dati, accessi a internet a banda larga e ultra-larga. La società, inoltre, dispone di quattro *data center* (due a Roma, uno a Milano e uno a Trento) attraverso i quali offre, *inter alia*, servizi di *housing*, *co-location* e *server renting*). Il fatturato realizzato nel 2016 sul territorio italiano è stato pari a [30-100] milioni di euro.

¹ [Gli altri principali azionisti sono il gruppo Ardian (8,40%), Fondazione Cariplo (7,28%), China Investment Corporation (6,72%), National Pension Service of Korea (6,72%), Inarcassa (6,33%), Cassa Geometri (5,04%), Fondazione CR Torino (3,36%) e Compagnia di San Paolo (3,36%).]

² [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione prevede l'acquisizione del controllo esclusivo di Infracom da parte di F2i. Ai fini della conclusione dell'operazione, è stata costituita una nuova società, denominata 2i Fiber, incaricata dell'acquisto della partecipazione di Serenissima Partecipazione S.p.A. nel capitale di Infracom. 2i Fiber sarà soggetta al controllo esclusivo del Secondo Fondo, gestito da F2i. Il capitale di 2i Fiber sarà partecipato all'80% dal Secondo Fondo e al 20% da Marguerite Infrastructure, una società interamente controllata da 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure (di seguito 2020 European Fund), un fondo di diritto lussemburghese.

7. F2i e 2020 European Fund hanno sottoscritto un *[omissis]* concernente la *governance* di 2i Fiber, *[omissis]* non appare sussistente una possibile situazione di controllo congiunto su 2i Fiber da parte di F2i e Marguerite.

8. A esito dell'Operazione, F2i acquisirà anche il controllo indiretto, tramite Infracom, di alcune società attualmente controllate da Infracom: Softher S.à.r.l. e Multilink Friuli S.r.l.

Softher S.à.r.l. è attiva nella gestione degli sviluppi applicativi del programma proprietario di *Enterprise resource planning* denominato *Panthera*, per conto di Infracom; il capitale è partecipato al *[95-100%]* da Infracom.

Multilink Friuli S.r.l. è una società attiva nel commercio, noleggio, installazione e manutenzione di impianti telefonici, sistemi di telecomunicazione, sistemi telematici e sistemi informatici; il capitale è partecipato al *[95-100%]* da Infracom.

9. In data 7 agosto 2017 la società F21 ha informato l'Autorità di un accordo concluso in data 28 luglio 2017, successivamente alla notifica dell'Operazione, in forza del quale la Parte comunicante avrebbe acquisito una quota pari all'89,81% del capitale sociale e il controllo esclusivo della società MC-Link S.p.A.. Anche tale società opera nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e dei servizi ICT (*data center* e co-locazione).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* della legge n. 287/90.

11. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

12. L'Operazione coinvolge il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) e il settore delle telecomunicazioni.

13. I servizi di ICT comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un rilevante processo di evoluzione tecnologica, in forza del quale la struttura dei costi, le barriere all'ingresso e l'ordinamento di preferenze dominante tendono a modificarsi con relativa frequenza. Nel caso di specie, Infracom costituisce un operatore ICT che offre principalmente servizi di *data center* e di *cloud computing* mediante i tre centri di elaborazione dati ubicati a Milano (due) e a Verona (uno). Similmente MC-Link è attiva nella prestazione dei servizi di *data center* e di *cloud computing* mediante due centri di elaborazione dati ubicati a Roma, uno a Milano e uno a Trento.

14. Sotto il profilo della qualificazione del prodotto, il grado di differenziazione del contenuto delle offerte degli operatori ICT risulta rilevante, posto che la domanda richiede soluzioni specifiche adatte alle peculiari esigenze avvertite nei differenti mercati. In forza di tali considerazioni, anche nel solco di quanto deciso dalla Commissione in numerosi casi riguardanti i medesimi servizi³, con riferimento ai servizi di *data center* e di *cloud computing* si ritiene di potere lasciare aperta la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico, in quanto anche prendendo in considerazione l'ambito merceologico più ristretto (servizi di co-locazione forniti dai *data center*), l'Operazione non appare produrre effetti di rilievo.

15. Dal punto di vista geografico, i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentano talune caratteristiche economiche che depongono per una delimitazione su base locale del mercato rilevante, in un intorno dell'area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati. Da uno studio di mercato condotto dalla Commissione nell'ambito del procedimento di valutazione dell'operazione di concentrazione M6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, è risultato che i clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all'interno di un territorio compreso in un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell'area urbana di riferimento⁴.

³ [Cfr. *ex multis*: M.5301 – Cap Gemini/BAS, decisione della Commissione del 13 ottobre 2008; M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services, decisione della Commissione del 25 marzo 2011; M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012.]

⁴ [Cfr. M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012, risposte al gruppo di domande Q2 del questionario inviato ai clienti. In M.7678 – Equinix/Telecity, la Commissione ha richiamato i risultati dell'indagine di mercato

16. La prossimità dell'azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresenta un fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di *data center*. I clienti degli operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie⁵ e la possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT, dal loro canto, prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri centri di elaborazione dati alternativi⁶.

17. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene di potere definire il mercato geografico rilevante dei servizi ICT di *data center* e di *cloud computing* offerti in un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati.

18. La definizione del mercato geografico così individuata appare sufficientemente prudente nell'ottica della valutazione degli effetti dell'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90. La quota di mercato relativa ai servizi di *hosting* di infrastruttura telematiche aziendali all'interno di *data center* situati nel cerchio di 50 chilometri di raggio dal centro di Milano è stata stimata da F2i al [15-20%]. Tale quota di mercato è stata calcolata in base ai dati relativi alle superfici dei *data center* presenti nell'area di Milano, escludendo in via cautelativa gli impianti di recente apertura. Peraltro, anche nel caso si adottasse una definizione geograficamente più ampia del mercato, la quota detenuta da Infracom non potrebbe essere superiore alla stima fornita dalla Parte comunicante. Considerando anche l'acquisizione della società Mc-Link S.p.A. da parte di F2i, la quota di mercato combinata, nell'area di Milano, risulterà pari al [15-20%].

19. F2i ha dichiarato di non essere attiva sul mercato dei servizi ICT, eccetto per una partecipazione di minoranza detenuta nella società SIA S.p.A. tramite il Secondo Fondo. Secondo quanto dichiarato dalla Parte comunicante, [omissis], F2i detiene un controllo congiunto su SIA S.p.A.⁷

20. L'Operazione comporta degli effetti anche nel settore delle telecomunicazioni. Si ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti, entrambi aventi una dimensione geografica nazionale:

- a. mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa;
- b. mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa⁸.

21. I mercati dei servizi all'ingrosso e al dettaglio di telecomunicazioni sono caratterizzati dalla storica presenza di un operatore *incumbent* (Telecom Italia S.p.A.) che detiene una posizione dominante. F2i non è attiva nei suddetti mercati mentre Infracom detiene delle quote di mercato marginali. All'interno del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa, secondo quanto dichiarato dalla Parte comunicante, la quota di maggiore rilievo attribuibile a Infracom riguarda i servizi di fornitura all'ingrosso di connettività su reti in fibra ottica a lunga distanza, pari al [1-5%]. Anche a seguito dell'acquisizione di Mc-Link S.p.A., non sembrano ravvisarsi effetti di rilievo sui mercati in esame, considerato che la quota di mercato cumulata da Infracom e da Mc-Link di servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa si attesterebbe al [1-5%]. Infine, nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio, Infracom si rivolge essenzialmente alla clientela del segmento affari localizzata nei pressi della rete autostradale lungo cui è posata la sua rete in fibra ottica.

Effetti dell'Operazione

22. L'Operazione non appare idonea a modificare gli assetti concorrenziali dei mercati delle telecomunicazioni, all'ingrosso e al dettaglio, e dei mercati dei servizi di ICT, con particolare riferimento ai servizi di *data center* e *cloud computing*.

23. F2i non risulta attiva nei mercati interessati dall'Operazione. Pertanto, non appaiono, allo stato, realizzarsi effetti di carattere orizzontale di rilievo, anche considerando la posizione di MC-Link sui mercati rilevanti.

24. Inoltre, considerato che F2i opera prevalentemente in settori diversi da quelli interessati dall'Operazione, non sembra ipotizzabile, allo stato, il prodursi di effetti verticali o conglomerati.

25. In conclusione, si ritiene che l'Operazione non appare idonea a restringere la concorrenza sui mercati dei servizi di telecomunicazioni e dei servizi ICT.

condotta nel 2012, considerando rilevante il mercato geografico di servizi di *data center* (in particolare, dei servizi di collocazione) offerti all'interno di un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati (cfr. decisione della Commissione del 13 novembre 2015, caso M.7678 – Equinix/Telecity).]

⁵ [Per alcune tipologie di utenti, quali le piattaforme di scambio di titoli finanziari, il tempo di latenza costituisce un requisito essenziale di competitività.]

⁶ [Al fine della predisposizione di un'offerta competitiva di servizi ICT, un operatore ICT deve garantire l'interconnessione dei propri apparati con quelli dei concorrenti dove sono ospitati i dati di altri soggetti con i quali i clienti dovrebbero poter scambiare dati.]

⁷ [SIA S.p.A. possiede due *data center* nell'area di Milano che, a quanto riferito da F2i, sono impiegati esclusivamente nella prestazione di servizi in autoproduzione, strumentali alle attività in cui è impegnata la società consistenti nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie.]

⁸ [Tali mercati sono stati identificati in più occasioni dall'Autorità. Tra i casi più recenti, si vedano:

i. provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, pubblicato sul bollettino n. 5/2017 (1799 – Tim-Fastweb-Realizzazione Rete In Fibra);

ii. provvedimento n. 26656 del 28 giugno 2017, pubblicato sul bollettino n. 26/2017 (A514 – Condotte Fibra Telecom Italia).]

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

26. Con atto pervenuto in data 7 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, ritenendo condivisibili la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione degli effetti concorrenziali compiute dall'Autorità.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella